DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITA'

Art. 51

Disposizioni in materia di affidamento a terzi nelle concessioni

All'articolo 253, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento". La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2014.

Versione in vigore dal 12 agosto 2012, non più in vigore dal 19 aprile 2016 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'
Estremi	Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
Titolo	II — Infrastrutture
Capo	I — Misure per lo sviluppo infrastrutturale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-concorrenza-lo-sviluppo-delle/art-51-disposizioni-in-materia-di-affidamento-a-terzi-nelle-concessioni/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it